



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI" - ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Lea Garofalo 3/5 - 26100 CREMONA - Tel. 0372 28380

ISTITUTO PROFESSIONALE - Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA - Tel. 0372 35179

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it - www.iistorriani.it

C.F.: 80003100197 - Cod. Mecc. CRIS004006 - Sistema Certificato ISO 9001:2015 CSQA n. IT-144594-83471

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento recepisce e attua le indicazioni espresse dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. 249/98, modificato da D.P.R. 235/07), di seguito citato come *Statuto*.

Esso ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica nella certezza che la crescita della persona sia possibile solo come risultato di un lavoro coordinato tra tutti gli attori coinvolti in comunione di intenti: in particolare insegnanti e genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione per le quali scuola e famiglia operano insieme all'interno di un progetto comune.

Art. 1

Lo Statuto: i principi fondanti

Lo Statuto riconosce come fondanti la vita della comunità scolastica i seguenti principi:

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

Lo Statuto: il Patto educativo di corresponsabilità

1. Lo *Statuto* individua come dispositivo per la costruzione di una comunità di intenti il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il Patto è stilato dal Consiglio di Istituto con il contributo di tutte le sue componenti

rappresentative. Il Patto è adottato dallo Stesso Consiglio, dopo aver ricevuto parere favorevole dal Collegio dei docenti. Richieste di modifiche al Patto possono essere presentate da una qualunque delle categorie rappresentate in Consiglio, purché in presenza di unanimità di tutti i suoi rappresentanti.

3. Il Patto è tra i documenti di cui i genitori devono prendere visione all'atto della compilazione della richiesta di iscrizione all'Istituto e la cui sottoscrizione è condizione necessaria per l'accoglimento della suddetta richiesta.
4. Il Patto viene caricato sul Registro nella sezione Documenti di ogni studente.
5. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, nella fase di accoglienza dei nuovi studenti, sono poste in essere le opportune azioni di presentazione e condivisione del Patto.

Art. 3

Lo Statuto: i diritti degli studenti

Lo *Statuto* individua i seguenti diritti fondamentali degli studenti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. Viene garantito il diritto di associazione, il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Viene favorita inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 4

Lo Statuto: i doveri degli studenti

Lo Statuto assegna agli studenti i seguenti doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 5

Provvedimenti disciplinari: finalità e criteri

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Per l'irrogazione di sanzioni, dallo Statuto si evincono i seguenti principi:
 - a. La responsabilità disciplinare è personale.
 - b. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
 - c. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 - d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 - e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

- f. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- g. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 6

Classificazione delle infrazioni

Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti che denotano il mancato adempimento di un dovere. Le infrazioni vengono suddivise in gruppi e, all'interno di ogni gruppo, **classificate secondo due livelli di gravità crescente, ovvero lievi e gravi.**

1. Infrazioni relative alla frequenza e all'impegno scolastici:

Lievi

- 1.1. mancanza del materiale scolastico;
- 1.2. mancata attenzione/partecipazione alle attività didattiche;
- 1.3. consumo di cibi o bevande durante le lezioni;
- 1.4. mancato rispetto di consegne, impegni e scadenze programmate;
- 1.5. mancata giustificazione nei tempi debiti di assenze e ritardi;
- 1.6. mancato uso del badge per la registrazione elettronica della presenza;

Gravi

- 1.1 reiterate infrazioni di cui alla categoria "lievi"
- 1.2 assenze e ingressi posticipati senza validi motivi.

2. Infrazioni relative al mancato rispetto di persone, ruoli e autorità:

Lievi

- 2.1. uso di abbigliamento non consono al contesto scolastico;

Gravi

- 2.2. reiterate infrazioni di cui alla categoria "lievi";
- 2.3. rifiuto ad ottemperare a legittime richieste e disposizioni di docenti e personale ATA;
- 2.4. rifiuto di dichiarare le proprie generalità o dichiarazione di generalità false;
- 2.5. uscita dall'aula non autorizzata;
- 2.6. turpiloquio e imprecazioni;
- 2.7. insulti e offese verso compagni di classe e/o di scuola o verso i loro familiari;
- 2.8. insulti e offese verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA;

3. Infrazioni per comportamenti non rispondenti ai principi fondanti della comunità scolastica:

Lievi

- 3.1. forme di disturbo della lezione non tali da ostacolarne lo svolgimento (a titolo di esempio indicativo e non esaustivo: svolgimento di attività non inerenti alla lezione; consumo di cibi o bevande durante le lezioni; chiacchiere e rumori durante le lezioni; spostamenti non autorizzati durante le lezioni...);

Gravi

- 3.2 reiterate infrazioni di cui alla categoria "lievi";
- 3.3 ostacolo o qualunque forma di impedimento allo svolgimento delle attività didattiche;
- 3.4 utilizzo nelle verifiche di materiale e dispositivi non consentiti;

- 3.5 dichiarazioni mendaci;
- 3.6 sottrazione al controllo e/o abbandono non autorizzato dell'Istituto;
- 3.7 sottrazione di credenziali digitali;
- 3.8 alterazioni di dati e falsificazioni del Registro elettronico;
- 3.9 sottrazione di beni personali;
- 3.10 violenza fisica verso compagni di classe e/o di scuola;
- 3.11 comportamenti prepotenti, vessatori e di prevaricazione, minacce e violenza psicologica o, più in generale, atti di bullismo e di cyberbullismo;
- 3.12 minacce e/o percosse nei confronti del personale scolastico.

4 Infrazioni legate all'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza:

Gravi:

- 4.1 mancato rispetto delle disposizioni organizzative relative a: spostamenti all'interno della scuola, accesso ad aree e locali, intervalli, assemblee, incontri, lezioni fuori sede, visite guidate, viaggi di istruzione, PCTO;
- 4.2 mancato o scorretto uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- 4.3 mancato rispetto della segnaletica di sicurezza;
- 4.4 comportamenti che mettano a repentaglio l'incolumità propria e altrui; anche nel transito con automezzi o motocicli nei cortili della scuola e nell'attesa dei mezzi di trasporto pubblici.

5 Infrazioni legate all'utilizzo non corretto di strutture e attrezzature:

Gravi

- 5.1 uso improprio di strumenti, dispositivi e macchinari;
- 5.2 danneggiamento volontario di arredi e attrezzature;
- 5.3 sottrazione di beni della scuola.

6 Infrazioni legate alla mancata cura dell'ambiente scolastico:

Lievi

- 6.1 non corretto smaltimento dei rifiuti;

Gravi

- 6.2 reiterate infrazioni di cui alla categoria "lievi";
- 6.3 imbrattamento di ambienti e arredi;
- 6.4 qualunque forma di degrado dell'ambiente scolastico.

7 Le infrazioni possono essere contestate agli studenti dal Dirigente Scolastico e da tutto il personale della scuola, docente e non, in tutti gli spazi aperti e chiusi dell'istituto, anche nelle aree di pertinenza dell'istituto e nelle fasi di entrata e di uscita.

8 Qualora a contestare l'infrazione sia il Dirigente, un docente non della classe dello studente, o personale A.T.A., lo studente verrà condotto in Vicepresidenza o, nell'impossibilità, identificato e segnalato alla Vicepresidenza. Il rifiuto dello studente di fornire le proprie generalità o il fornirne di false costituisce ulteriore infrazione. La Vicepresidenza provvederà ad informare il Coordinatore della classe per i provvedimenti del caso.

Art. 7

Decoro scolastico

1. La scuola è un ambiente educativo, un luogo istituzionale che merita rispetto e ciò implica che

chiunque lo frequenti sia tenuto ad indossare un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all'ambiente scolastico. Senza voler limitare la libertà individuale e di espressione, si precisa che l'uso di un abbigliamento decoroso si estende a qualsiasi momento dell'attività scolastica, compresi uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività di PCTO.

Art. 8

Divieto di uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali

1. È vietato l'utilizzo di telefoni cellulari, smartwatch, cuffie, tablet o analoghi dispositivi elettronici personali durante tutte le attività didattiche ed educative svolte sia all'interno della scuola che all'esterno. Il divieto ha lo scopo di garantire un ambiente educativo rispettoso, favorire la concentrazione degli studenti, prevenire comportamenti scorretti e tutelare la qualità dell'insegnamento. L'utilizzo dei dispositivi tecnologici, se non regolamentato, può rappresentare una fonte di distrazione, compromettere il rispetto delle regole di convivenza scolastica, e ledere la privacy e il benessere psicologico di tutti.
2. In particolare è disposto da una circolare ministeriale il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Gli studenti all'interno della scuola dovranno avere sempre il telefono spento nello zaino.
3. Non è pertanto ammesso, salvo quanto disposto dai commi successivi, telefonare, rispondere a chiamate, inviare messaggi o vocali, consultare social network, fare fotografie o video, riprodurre musica o utilizzare giochi e app. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola garantisce, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di Vicepresidenza e di segreteria didattica.
4. L'uso del dispositivo elettronico è ammesso solo se autorizzato preventivamente dal docente, per specifiche attività didattiche concordate, che siano coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale o con le progettualità scolastiche. Il docente ha la responsabilità di indicare le modalità, la durata e lo scopo dell'utilizzo. In tali casi, il dispositivo dovrà essere usato esclusivamente per la finalità autorizzata e sotto il controllo del docente.
5. Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, l'uso dei dispositivi elettronici è consentito nei momenti di pausa e ricreazione o per qualsiasi attività esplicitamente autorizzata dagli insegnanti accompagnatori. Resta comunque vietato l'utilizzo dei dispositivi per realizzare contenuti da diffondere pubblicamente, se non autorizzati.
6. Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali possono utilizzare dispositivi elettronici come strumenti compensativi, qualora ciò sia previsto all'interno del Piano Didattico Personalizzato o del Piano Educativo Individualizzato. L'uso deve essere coerente con quanto deliberato dal Consiglio di Classe e formalmente autorizzato dalla scuola. In questo contesto, i dispositivi rappresentano un supporto didattico e non una deroga al divieto generale.
7. Qualsiasi comportamento che comporti l'uso non autorizzato del dispositivo sarà considerato infrazione lieve se episodico, grave se reiterato.
8. Particolarmente gravi, sono le violazioni che riguardano la registrazione o diffusione di immagini, video o audio, senza il consenso dei soggetti ripresi. Le immagini, i suoni e i filmati possono infatti contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Considerato che i dati personali di cui sopra sono in alcuni casi "sensibili", chi utilizza ed invia i

dati personali raccolti, indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o meno, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale. Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, possono essere assoggettati a sanzioni amministrative, della cui applicazione è competente il Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve ulteriori fattispecie che si dovessero configurare come illeciti penali.

Art. 9

Divieto di fumo nell'Istituto

1. Per legge è vietato a tutti fumare e utilizzare sigarette elettroniche in tutte le aree aperte e chiuse dell'istituto.
2. Poiché il fine primario della legge è la tutela della salute, la scuola si adopera affinché tali finalità di carattere sanitario e socio-educative siano attuate in stretta coerenza con le finalità proprie di ogni istituzione scolastica e siano quindi affidate, più che a misure repressive di carattere disciplinare o sanzionatorio, all'azione educativa ed alle iniziative che, in adesione ai suggerimenti ed alla collaborazione offerta dagli organi dell'amministrazione sanitaria, illustrino scientificamente come il fumo sia una delle cause più certe di malattie degenerative e croniche.
3. Apposito regolamento recepisce le indicazioni di legge e individua le sanzioni amministrative applicabili e i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare e contestare eventuali infrazioni.

Art. 10

Danni al patrimonio

1. Per quanto riguarda i furti ed i danni al patrimonio dell'Istituto, docenti e genitori hanno il dovere di curarne la prevenzione, sensibilizzando il senso civico degli studenti.
2. Coloro che, intenzionalmente o per colpevole negligenza, abbiano arrecato danni al patrimonio comune, risponderanno personalmente del loro operato e, oltre ad essere sottoposti alle sanzioni disciplinari previste, risarciranno i danni con le modalità deliberate dal Consiglio di Istituto.

Art. 11

Provvedimenti disciplinari: tipologie

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di severità crescente, che possono essere assegnate agli studenti, sono:
 - a. il richiamo, adottato da tutto il personale scolastico, docente e non docente;
 - b. l'ammonizione verbale, adottata dai docenti;
 - c. l'ammonizione scritta, adottata dai docenti;
 - d. la censura, adottata dal Dirigente Scolastico;
 - e. l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, adottata dal Consiglio di Classe;
 - f. l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, adottata dal Consiglio d'Istituto;
 - g. l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, eventualmente con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, adottata dal Consiglio d'Istituto.
2. Tutte le sanzioni sono verbalizzate sul Registro, corredate da una descrizione del comportamento scorretto che le ha motivate e rese visibili in area studente e in area tutore. La verbalizzazione dovrà riportare in modo chiaro e dettagliato il comportamento scorretto e le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione; in particolare se, nonostante i ripetuti richiami, lo

studente abbia perseverato nel suo comportamento.

3. Le sanzioni disciplinari sono sempre personali: non è possibile assegnarle a generici gruppi né, tantomeno, a tutta la classe. In caso di diffusi comportamenti scorretti o, comunque, non ascrivibili a studenti specifici, il docente si limiterà a registrare le infrazioni commesse. Il Coordinatore di classe esperirà tutti i tentativi per individuare i responsabili ed evitare che simili comportamenti si possano ripetere.
4. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 12

Richiamo: criteri di assegnazione e procedura di irrogazione

1. Il richiamo è un provvedimento informale con il quale si vuole avvertire lo studente che il suo comportamento non è come dovrebbe e che, se persevera, inevitabilmente incorrerà in una sanzione formale.
2. Il richiamo può essere adottato da tutto il personale scolastico, docente e non docente per il verificarsi occasionale di un'infrazione lieve. Al richiamo è opportuno far seguire un confronto con lo studente finalizzato a far acquisire consapevolezza sull'accaduto. Allo studente si farà presente che la reiterazione del comportamento darà luogo a sanzioni più gravi come da regolamento.

Art. 13

Ammonizioni verbali e scritte: criteri di assegnazione e procedura di irrogazione

1. L'ammonizione verbale è il primo gradino nella scala dei provvedimenti disciplinari formali, che quindi può avere conseguenze sulla determinazione della valutazione del comportamento.
2. L'ammonizione verbale è adottata dai docenti e viene assegnata per infrazioni di livello **lieve**, per le quali a nulla sono valsi i richiami.
3. L'ammonizione scritta è il secondo gradino nella scala dei provvedimenti disciplinari. Essa è comminata in caso di **reiterate** infrazioni di livello **lieve**, per le quali a nulla sono valsi i richiami e le ammonizioni verbali;
4. Le infrazioni classificate all'art. 6 come **gravi**, le violazioni ripetute dell'art. 8 e la violazione di quanto disposto nell'art. 9, sono soggette, **come sanzione minima, all'ammonizione scritta**.
5. Il docente, contestata l'infrazione e sentite le ragioni dello studente, qualora decida di assegnare un'ammonizione, procede alla sua verbalizzazione sul Registro rendendola visibile in area studente e in area tutore. Una volta comminata l'ammonizione scritta, il docente coordinatore del Consiglio di Classe, consultando anche i colleghi, valuterà se far seguire al provvedimento un dialogo con l'allievo stesso e/o con la famiglia.
6. In caso di infrazioni **gravi**, il docente può disporre il temporaneo allontanamento dalla classe dello studente, previa verbalizzazione sul Registro, con deferimento alla Vicepresidenza, la quale, sentite le ragioni dello studente, può contattare, direttamente o tramite il docente coordinatore, i genitori dello studente (se minorenni) e/o rinviare al Consiglio di classe il caso per l'individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 14

Censura: criteri di assegnazione e procedura di irrogazione

1. La censura è un provvedimento disciplinare formale intermedio tra l'ammonizione scritta e l'allontanamento dalla comunità scolastica, con il quale, a fronte di ripetute infrazioni, si vuole indurre lo studente ad una riflessione sulle ragioni e sulle conseguenze dei suoi comportamenti, che lo avvii in un percorso di ravvedimento senza dover ricorrere all'allontanamento.
2. La censura può essere assegnata solo una volta: nel caso di ulteriori infrazioni verrà stabilito l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo che terrà conto non solo delle nuove infrazioni, ma anche del mancato ravvedimento a seguito della censura precedente.
3. La censura è adottata dal Dirigente Scolastico.
4. Le censure vengono assegnate per reiterate infrazioni gravi dell'art. 6, per le quali a nulla sono valse le ammonizioni scritte.
5. Il Coordinatore della classe, a fronte delle situazioni di cui al comma precedente, contatta la Vicepresidenza per fissare un colloquio con lo studente, nel quale saranno vagliate le intenzioni e la disponibilità dello stesso a intraprendere un percorso di ravvedimento. In caso affermativo il Dirigente Scolastico ne verrà informato ed emetterà il provvedimento di censura, che il Coordinatore caricherà sul Registro. In caso negativo si procederà ad avviare l'iter per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
6. Il percorso di ravvedimento sarà curato e monitorato da tutti i docenti del Consiglio di classe.

Art. 15

Allontanamento: criteri di assegnazione

1. In presenza di condotte di eccezionale gravità o di comportamenti che compromettano significativamente la convivenza e la sicurezza scolastica, nonché l'integrità di strutture e attrezzature, nonché in caso di reiterate infrazioni gravi o indisponibilità dello studente a modificare il proprio comportamento anche in seguito a censura, il Consiglio di Classe potrà decidere un breve allontanamento dello studente dalla scuola (fino a un massimo di 15 giorni). La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del comportamento ovvero al permanere della situazione di pericolo.
2. Qualora lo studente abbia commesso reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere delle situazioni di pericolo, e può pertanto superare il limite temporale di 15 giorni. Nei casi di recidiva dei comportamenti sopra menzionati o di atti di violenza grave e qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e, nei casi più gravi, con l'esclusione dallo scrutinio finale. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni, o implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
3. L'allontanamento può essere irrogato soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
4. Durante il periodo di allontanamento la scuola mantiene i rapporti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 16

Allontanamento: procedura di irrogazione

1. Nel caso in cui l'infrazione possa comportare un allontanamento dalla comunità scolastica il docente che ha contestato l'infrazione o il Coordinatore carica sul Registro una nota disciplinare

per informare i colleghi del Consiglio di classe, lo studente e i genitori dello studente (se minorenne) della natura dell'infrazione.

2. Il Coordinatore del Consiglio di classe, di concerto con la Vicepresidenza,
 - acquisisce la versione di chi ha contestato l'infrazione,
 - invita lo studente (e i suoi genitori, se minorenne) ad un colloquio per esporre le proprie ragioni,
 - eventualmente organizza un momento di confronto tra lo studente e chi ha contestato l'infrazione.
3. Al termine della fase di cui al comma precedente,
 - 1) qualora si intenda procedere con un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai quindici giorni, il Coordinatore presenta al Dirigente una richiesta di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio di Classe in composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Al Consiglio di Classe è invitato anche lo studente che ha commesso l'infrazione o i suoi genitori (se minorenne) esclusivamente per esporre le ragioni rispetto al fatto contestato. Al termine del suo intervento, lo studente e/o i genitori lasciano la seduta.
 - 2) qualora si intenda procedere con un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, il Coordinatore presenta al Dirigente una richiesta di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio di Istituto.
4. Acquisita l'autorizzazione del Dirigente, la convocazione del Consiglio di Classe/Istituto viene notificata a tutte le componenti, ed estesa allo studente sanzionando (e ai suoi genitori, se minorenne).
5. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio di Classe/Istituto sia lo studente coinvolto o un genitore dello studente coinvolto nel procedimento disciplinare - come autore o come vittima - o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, la seduta si svolge regolarmente senza i membri coinvolti. Qualora non fossero stati eletti i rappresentanti per l'anno in corso, si ritengono ancora in carica, in regime di prorogatio, quelli nominati nel precedente anno scolastico purché in possesso dei requisiti di legittimazione. Per i CdC delle prime il docente coordinatore informa tempestivamente il dirigente scolastico che emetterà un provvedimento scritto rimandando alla prima convocazione utile dopo l'avvenuta costituzione del consiglio di classe.
6. La seduta straordinaria del Consiglio di Classe/Istituto ha validità in presenza della metà più uno degli aventi diritto.
7. Nel corso della seduta il Coordinatore/Dirigente Scolastico
 - illustra i fatti che hanno portato alla contestazione dell'infrazione come sono stati ricostruiti;
 - richiama il Regolamento di disciplina in vigore, evidenziando che per l'infrazione contestata esso prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica;
 - invita lo studente ad esporre le proprie ragioni.
8. Il Dirigente Scolastico può convocare preventivamente tutti coloro che possano fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti o richiedere loro una relazione scritta. Gli stessi, se ritenuto opportuno o su richiesta dei membri del Consiglio di Istituto, potranno essere invitati a partecipare alla seduta del Consiglio nei tempi e nelle modalità strettamente utili a fornire informazioni più dettagliate per la completa ricostruzione dei fatti oggetto di valutazione disciplinare.
9. Congedato lo studente (e i suoi genitori), e sentito il parere di tutti i membri presenti, si passa alla fase decisoria. Una specifica e preventiva attenzione dovrà essere dedicata a verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

10. La deliberazione del provvedimento avviene a maggioranza dei voti favorevoli. La verbalizzazione dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione dello stesso. Tuttavia, per non creare pregiudizi nei confronti dello studente, è garantita una doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno visto coinvolto.
11. Il decreto di allontanamento viene comunicato alla famiglia tramite il Registro; esso dovrà contenere una descrizione dettagliata del comportamento scorretto che l'ha motivato.
12. Le sanzioni disciplinari di allontanamento vengono inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla carriera.

Art. 17

Attività previste nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica vengono applicate le misure previste dai Regolamenti attuativi della Legge 150/2024:
 - A. l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
 - B. l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni prevede sempre la possibilità di convertire la sanzione, da parte della studentessa e dello studente, in attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Tali attività possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Art. 18

Linee di orientamento tratte dal codice contro il bullismo

Una particolare attenzione è rivolta ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, per prevenire e contrastare i quali l'Istituto si è dotato di un *Codice interno* ed ha istituito un *Tavolo permanente di monitoraggio*, con i quali vuole richiamare tutti a precisi impegni:

1. Promuovere la consapevolezza in merito alla pericolosità di tali comportamenti, con particolare attenzione sia alla gravità delle conseguenze fisiche e psicologiche che possono colpire la vittima, sia alle rilevanti ricadute disciplinari e penali cui può andare incontro chi li pone in essere (il bullo).
2. Vigilare costantemente per individuare anche le manifestazioni più lievi e mascherate di bullismo o cyberbullismo e per rilevare eventuali situazioni di disagio personale o sociale.
3. Segnalare prontamente alla scuola qualunque caso che possa configurarsi come atto di bullismo o cyberbullismo.
4. Intervenire a difesa della vittima ogni qual volta si assista a comportamenti aggressivi o vessatori, esortando eventuali altri spettatori a fare altrettanto.

Art. 19

Ricorsi contro sanzioni disciplinari

1. Contro le sanzioni disciplinari anzidette, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, è ammesso ricorso, in forma scritta, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, da parte di chiunque vi abbia interesse. Tale Organo decide anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto e del conseguente regolamento applicativo.
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente

designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Per ogni componente vengono individuati un membro ordinario e un membro supplente che sostituisce il membro ordinario in caso di incompatibilità (ad es. qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore).

3. L'Organo resta in carica per tre anni con l'aggiornamento annuale della componente studentesca. Qualora il docente designato cessi prima del termine del mandato per qualunque motivo (trasferimento in altra sede, cessazione dal servizio, etc.), il Consiglio di Istituto effettua una nuova designazione. I rappresentanti di genitori che, nel corso del triennio, cessino per qualsiasi causa o perdano i requisiti di eleggibilità, sono sostituiti dai primi dei non eletti nella rispettiva lista e, soltanto in caso di esaurimento della lista, si procede ad elezioni suppletive.
4. In caso di ricorso il Presidente dell'Organo, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca entro dieci giorni i membri dell'Organo. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. Il Presidente, in preparazione dei lavori dell'Organo, deve assumere tutti gli elementi utili all'esame del ricorso avanzato.
5. La presentazione del ricorso non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
6. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti dell'Organo. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente la motivazione giustificativa dell'assenza. Il Presidente provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. Ciascun membro dell'Organo ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'organo di garanzia può richiedere l'audizione del ricorrente o di altri controinteressati se ritenuta opportuna per acquisire ulteriori elementi utili al pronunciamento dell'organo stesso.
8. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 20

Variazioni al regolamento

1. Le norme previste nel presente regolamento possono essere integrate o modificate solo con deliberazione del Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei suoi componenti.
2. Una qualsiasi delle componenti della scuola (Comitato degli Studenti, Comitato dei Genitori, Collegio dei Docenti, Assemblea del Personale ATA, Dirigente Scolastico) può richiedere la revisione del presente Regolamento, da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, con entrata in vigore l'anno scolastico successivo.
3. Modifiche del presente Regolamento per l'adeguamento alla normativa possono essere deliberate dal Consiglio di Istituto in qualsiasi momento dell'anno scolastico, con entrata in vigore immediata.

Art. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore nell'anno scolastico 2025/26.
2. Tutte le norme precedenti in contrasto con il presente regolamento sono soppresse.